

Governo del territorio e controllo delle risorse: stato e comunità nel Piemonte di età moderna

PIERPAOLO MERLIN

1. La svolta dell'età moderna

Nel corso del Cinquecento nel ducato sabaudo, al pari di quanto stava avvenendo in altri paesi europei, prese avvio il processo di consolidamento del potere sovrano, che gli storici hanno per lungo tempo definito come l'organizzazione dello «Stato moderno». Non è questo il luogo per ribadire l'ambiguità di tale definizione, che ormai è stata messa ampiamente in discussione dalla storiografia degli ultimi decenni, senza dimenticare che già negli anni cinquanta del secolo scorso Federico Chabod si chiedeva se era possibile pensare all'esistenza di uno «Stato del Rinascimento», incubatore di un più solido «Stato assoluto»¹. In ogni caso, quello che ci interessa qui sottolineare è che il fenomeno di rafforzamento dell'autorità del principe comportò la trasformazione dei rapporti tra il centro e le periferie, tra le comunità e lo stato.

Intervenendo ad un convegno sulle Alpi occidentali svoltosi circa un ventennio fa, Giuseppe Dematteis affermava che la marginalizzazione delle montagne era iniziata nell'età moderna e più precisamente con la formazione degli stati e delle economie nazionali moderne². Lo studioso in realtà, riprendeva un giudizio di Paul Guichonnet, che in un'opera destinata

¹ Faccio riferimento a F. CHABOD, *Esiste uno Stato del Rinascimento?* in Id., *Scritti sul Rinascimento*, Torino 1981, prima ed. 1967, pp. 591-623. La bibliografia su questo tema è pressoché sterminata; una rassegna che fa il punto sul dibattito storiografico del secondo millennio è G. G. ORTU, *Lo Stato moderno. Profili storici*, Roma-Bari 2001. Per quanto riguarda gli spazi piemontesi e più in genere sabaudi, la riflessione si è molto rinnovata: qui si danno alcuni esempi significativi del dibattito storiografico in corso: *Il Piemonte in età moderna. Linee storiografiche e prospettive di ricerca*, a c. di P. BIANCHI, Torino 2007. *Il Piemonte come eccezione. Riflessioni sulla «Piedmontese exception»*, a c. di EAD. Torino 2008. *Sabaudian Studies: Political Culture, Territory and Dynasty, 1400-1700*, a c. di M. VESTER, Kirksville (MO) 2013. *Gli spazi sabaudi. Percorsi e prospettive della storiografia*, a c. di B.A. RAVIOLA, C. ROSSO, F. VARALLO, Roma 2018.

² Cfr. G. DEMATTEIS, *Le Alpi occidentali e l'Europa. Nuove occasioni di sviluppo locale*, in *Le Alpi occidentali da margine a cerniera*, a c. di F. GREGOLI, C.S. IMARISIO, Edizioni Libreria Cortina, Torino 1999, p. 5. Sul contesto politico e sociale generale cfr. P. MERLIN, F. PANERO, P. ROSSO, *Società, culture e istituzioni di una regione europea. L'area alpina occidentale fra Medioevo ed Età moderna*, Cercenasco-Torino 2013.

giustamente a diventare un punto di riferimento, aveva individuato nel passaggio tra medioevo ed età moderna il momento in cui le Alpi si erano chiuse in se stesse³. Guichonnet notava in particolare che i sistemi locali alpini erano stati progressivamente espropriati della capacità di gestire in modo autonomo le risorse specifiche del loro ambiente e considerava ciò come la «conseguenza più decisiva dell'affermazione delle monarchie autoritarie in Francia e Piemonte e la subordinazione delle Alpi all'autoritarismo burocratico»⁴.

Tali affermazioni, formulate negli anni ottanta del Novecento, sono state in parte ridimensionate dagli storici, che in seguito hanno osservato come nei primi secoli dell'epoca moderna le comunità continuino ad essere in qualche modo protagoniste, in quanto «depositarie di poteri territoriali spesso forti», specie alla periferia dello stato, dove controllavano, esercitando antichi diritti comunitari, estese risorse⁵. Dal Settecento la tendenza degli organi statuali fu quella di limitare sempre più le autonomie locali, ma soltanto con Rivoluzione francese e il regime napoleonico le comunità si trasformarono in comuni, cioè in unità amministrative periferiche dello stato, che ne nominava gli ufficiali.

Nelle pagine che seguono mi occuperò dell'intervento portato avanti dallo stato in merito a due aspetti: l'uso delle acque e lo sfruttamento di boschi e foreste. Le fonti utilizzate sono prevalentemente di carattere normativo e si riferiscono al *corpus* legislativo emanato a proposito dal governo sabauda. Si tratta quindi di uno sguardo dall'alto, che illustra più le intenzioni dei governanti che le realizzazioni effettive; chiunque voglia affrontare l'argomento dovrà integrare tale ottica con documenti e dati provenienti dal basso, vale dire dalla realtà locale.

³ Si veda P. GUICHONNET, *Storia e civiltà delle Alpi*, I, Jaca Book, Milano 1986, p. 250 sgg. L'autore in modo significativo intitolava il capitolo «Le Alpi si richiudono (XV-XVI secolo)».

⁴ Ivi, p. 289. A distanza di un decennio Guichonnet ribadiva il concetto, affermando che «Nelle Alpi occidentali lo spazio montano viene sottomesso alla preponderanza dello stato accentratore, lo stato sabauda, poi italiano e lo stato francese», cfr. ID., *Le Alpi e l'uomo. Ieri, oggi e domani*, in *Le Alpi occidentali* cit., p. 27.

⁵ Cfr. P. SERENO, *La costruzione di una frontiera: ordinamenti territoriali nelle Alpi occidentali in età moderna*, in *Le Alpi occidentali*, cit. p. 82. Dematteis dal canto suo citava a proposito l'esempio degli Escartons brianzonesi, su cui cfr. il recente D. DE FRANCO, *La difesa della libertà. Autonomie alpine in Delfinato tra continuità e mutamenti (secoli XVII-XVIII)*, Franco Angeli, Milano 2016. Il tema della frontiera e dei confini è stato molto dibattuto dalla storiografia degli ultimi anni: per un approccio metodologico si veda *Confini e frontiere nell'età moderna. Un confronto fra discipline*, a c. di A. PASTORE, Milano 2007. In particolare sulla realtà sabauda cfr. *Lo spazio sabauda. Intersezioni, frontiere e confini in età moderna*, a c. di B.A. RAVIOLA, Milano 2007.

Il discorso risulta piuttosto lacunoso per quanto concerne il XVI e XVII secolo, secondo il *trend* cronologico già individuato, mentre diventa sempre più ricco a mano a mano che ci si inoltra nel XVIII, quando l'interesse per le periferie di fa più concreto e si arricchisce di implicazioni di natura economica. Del resto, le Alpi avevano attirato fino ad allora l'attenzione dei governanti soprattutto per motivi di ordine militare e strategico, legati alla necessità di difesa dei confini e delle vie di comunicazione, così importanti per uno stato transfrontaliero quale il ducato di Savoia.

Il presente saggio non pretende ovviamente di essere esaustivo, anzi mira a proporre alcuni spunti di riflessione e ad individuare prospettive di ricerca che si spera potranno essere di stimolo per ulteriori studi.

2. *Lo stato scopre boschi e foreste*

La storiografia è sostanzialmente d'accordo sul fatto che fino al tardo Seicento lo stato non intervenne in modo significativo a sostituire i protagonisti usuali del rapporto col bosco, cioè le comunità. Dopo alcuni sporadici interventi dei primi anni del secolo, operati dal duca Carlo Emanuele I, soltanto durante la reggenza della seconda Madama Reale, Maria Giovanna Battista di Savoia-Nemours, furono varati, analogamente a quanto avveniva in Francia, provvedimenti vincolistici a favore dello stato, miranti a salvaguardare gli alberi idonei a scopi militari, inaugurando così un orientamento seguito anche dai sovrani successivi⁶.

Gli studiosi però hanno notato l'esistenza di una differenza tra le due legislazioni: mentre il codice emanato in Francia dal ministro Colbert riscriveva le regole dell'utilizzo del bosco con un intento normativo, avviando una gestione centralizzata, quello sabauda insisteva soprattutto sull'aspetto

⁶ Gli ordini di Carlo Emanuele I datano dal 1603 al 1607 ed erano soprattutto originati da motivi di sicurezza e ordine pubblico (cfr. *Editti antichi e nuovi de' Sovrani Prencipi della Real Casa di Savoia, delle loro Tutrici e de' Magistrati di qua da' monti, raccolti d'ordine di Madama Reale Maria Giovanna Battista, dal senatore Gio. Battista Borelli [...]*, in Torino, per Bartolomeo Zappata libraro di S. A. R. 1681, p. 706). Sul duca e la sua politica mi limito a segnalare il profilo a cura di V. CASTRONOVO in *Dizionario Biografico degli Italiani* e la sintesi di C. ROSSO, *Il Seicento*, in P. MERLIN, C. ROSSO, G. SYMCOX, G. RICUPERATI, *Il Piemonte sabauda. Stato e territori in età moderna*, vol. VIII, t.1 della *Storia d'Italia*, Torino 1994, pp. 173-219. Sulla coeva legislazione francese cfr. M. DEVEZE, *La grande réformation des forêts de Colbert, 1661-1680*, Paris 1954. Per un quadro di lungo periodo si veda *L'uomo e la foresta. Secc. XIII-XVIII*, a c. di S. CAVACIOCCHI, Firenze 1996. Un approccio metodologico al tema è M. AMBROSOLI, *Introduzione*, in *Comunità e questioni di confini in Italia settentrionale (XVI-XIX sec.)*, a c. di M. AMBROSOLI, F. BIANCO, Milano 2007, pp. 7-24. Il volume si occupa di boschi e foreste dalle Alpi Marittime a quelle Giulie.

proibitivo, elencando una serie di divieti e prescrizioni. Entrambi i modelli producevano tuttavia il medesimo effetto, dando inizio ad una conflittualità tra l'autonomia locale nell'uso di una risorsa comune e la centralizzazione statale nella gestione di un bene patrimoniale.

A riguardo Paola Sereno ha così notato: «Più politico e meno tecnico, il punto di vista da cui lo stato sabauda osserva il bosco, manifesta con meno mediazioni, rispetto alla vicina Francia, il ruolo che a questo si assegna nel processo di consolidamento dello stato assoluto, che deve cominciare a guardare ai margini, ai confini, alle Alpi appunto e anche oltre i confini, ai potenziali nemici e ai potenziali mercati d'esportazione. È la guerra e la manifattura che rendono interessanti per il centro i lembi boscati delle periferie; ed è la città, Torino in primo luogo, con il suo crescente bisogno di combustibile»⁷. Non è un caso per esempio che la reggente Maria Giovanna Battista nel marzo 1680 motivasse una serie di provvedimenti relativi alla manutenzione di boschi e foreste con il «servitio del Pubblico e particolarmente degli abitanti di questa Metropoli»⁸.

Da questo momento il bosco diventa uno dei terreni di scontro tra centro e periferia, specie nelle regioni alpine, dove è in larga misura un bene fondiario di proprietà comune. Il suo utilizzo costituiva un aspetto dell'economia complementare delle comunità, regolata da norme collettivamente stabilite. In tale ambiente sociale il bosco è parte della cosiddetta «civiltà dei residui» o del «consumo integrale», dove certo esistono conflitti, ma di natura interna, mentre dal XVII-XVIII secolo a complicare la situazione interviene un fattore esterno: lo stato⁹.

⁷ P. SERENO, *Il bosco: dello spazio sociale o della natura inventata*, in *Gli uomini e le Alpi/Les hommes et les Alpes*, a c. di D. JALLA, Casale Monferrato 1991, p.p. 22-35, in particolare 24-25. Il bisogno di legno per uso edilizio ed energetico fu sempre più pressante negli ultimi secoli dell'Antico Regime, tanto che gli studiosi hanno parlato a proposito di «civiltà del legno» (cfr. P. MALANIMA, *Economia preindustriale. Mille anni: dal IX al XVIII secolo*, Milano 1997, pp. 84-87). Un esempio emblematico è descritto da A. LAZZARINI, *Le vie del legno per Venezia: mercato, territorio, confini*, in *Comunità e questioni di confini* cit., pp. 97-110. Per l'area subalpina cfr. A. BOGGE, *Usi e lavorazioni del legno in Piemonte nei secoli XVIII-XIX*, in «Studi Piemontesi», XVIII (1989), pp. 85-102.

⁸ Cfr. *Editti antichi e nuovi*, cit. p. 710, ordine del 20 marzo 1680. La breve, ma importante reggenza di Maria Giovanna Battista meriterebbe uno studio approfondito. Per un primo approccio G. BRUGNELLI BIRAGHI, M. B. DENOYÉ POLLONE, *La seconda Madama Reale. Giovanna Battista di Savoia - Nemours*, Torino 1996.

⁹ Su tali aspetti si veda B. PALMERO, *Boschi e confini nelle Alpi Marittime in età moderna. Gli usi di confine e i limiti del bosco di Gerbonte tra le alpi delle comunità (1666-1670)*, in *Comunità e questioni di confine*, cit. pp. 25-42. L. GIANA, *Intrecci giurisdizionali nel bosco di Monte Orsaro tra Piemonte e Liguria nel XVII secolo*, *ibid.*, pp. 43-59. O. RAGGIO, *Annotazioni su bo-*

Nel corso dell'età moderna, come ricorda ancora Sereno, sorse un conflitto tra due concezioni di risorsa forestale, due modelli economici, due scale di organizzazione e gestione territoriale. Il ruolo di protezione che i provvedimenti sovrani assolvono nei confronti del bosco a partire dal XVII secolo nascondono infatti un nuovo modo di produzione e nuovi obiettivi di consumo. Con la progressiva affermazione tra Sette e Ottocento delle economie di scala (basate sull'uso delle risorse in funzione della loro distanza dal mercato o dal centro di gestione e di controllo), nel bosco si scontrarono non semplicemente due modelli, quello supposto dello «spreco» e quello presunto della «razionalità», bensì due sistemi di cultura, due visioni del mondo¹⁰.

Come è stato accennato, la svolta avvenne tra XVII e XVIII secolo, quando nello stato sabaudo prese avvio un processo di riforma amministrativa e finanziaria, che coincise anche con un periodo di cambiamenti politici ed istituzionali. Il passaggio da ducato a regno, avvenuto nel corso del lungo governo di Vittorio Amedeo II (1684-1730), comportò anche l'esigenza di una nuova organizzazione territoriale dei domini, con l'obiettivo di acquisire maggiori conoscenze delle loro potenzialità economiche¹¹. In questo senso la costituzione delle intendenze, affidate a una nuova figura di funzionario, l'intendente appunto, dotato di ampie prerogative, consentì ai sovrani di avere uno strumento più efficace per controllare le realtà locali¹².

schì, giurisdizioni e definizione delle risorse, ibid., pp. 72-82. I saggi, pur considerando casi situati ai confini tra Alpi e Appennini, offrono importanti spunti interpretativi utili anche allo studio della società alpina occidentale.

¹⁰ SERENO, *Il bosco*, cit., pp. 28-31.

¹¹ Sulle riforme portate avanti dal primo re di Sardegna rimane fondamentale G. QUAZZA, *Le riforme in Piemonte nella prima metà del Settecento*, Cavallermaggiore (CN), 1992 (prima ed. Modena 1957). Utili anche le osservazioni sviluppate in ID., *La decadenza italiana nella storia europea: saggi sul Sei-Settecento*, Torino 1971, pp. 22-34. Cfr. inoltre G. SYMCOX, *Vittorio Amedeo II. L'assolutismo sabaudo, 1675-1730*, Torino 1985 (prima ed. London 1983). ID. *L'età di Vittorio Amedeo II*, in MERLIN, ROSSO, SYMCOX, RICUPERATI, *Il Piemonte sabaudo*, cit., pp. 271-438. Una sintesi divulgativa è A. MERLOTTI, *Vittorio Amedeo II. Il Savoia che divenne re*, Torino 1998. Sul passaggio da ducato a regno si veda F. IEVA, *Da ducato a regno: la concessione del titolo regio allo Stato sabaudo*, in *I trattati di Utrecht. Una pace di dimensione europea*, a c. di F. IEVA, Roma 2016, pp. 171-190. *Utrecht 1713. I trattati che aprirono le porte d'Italia ai Savoia*, a c. di G. MOLA DI NOMAGLIO, G. MELANO, Torino 2014.

¹² Su questo tema si veda H. COSTAMAGNA, *Pour une histoire de l'«Intendenza» dans les états de terre-ferme de la maison de Savoie à l'époque moderne*, in «Bollettino Storico Bibliografico Subalpino», LXXXIII (1985), pp. 373-468. Sul modello politico-amministrativo cfr. G. RICUPERATI, *Le avventure di uno Stato «ben amministrato». Rappresentazioni e realtà nello spazio sabaudo tra Ancien Régime e Rivoluzione*, Torino 1994. Si veda anche B. FRACCHIA, *Il ruolo delle intendenze generali di Vittorio Amedeo II nella gestione del territorio sabaudo*, in «Studi Piemontesi», XXXIX, 2010, pp. 189-198.

Sono infatti interessi fiscali, miranti a migliorare l'esazione delle imposte e sorvegliare l'amministrazione dei bilanci comunali, a motivare le istruzioni per i primi intendenti, che nel luglio 1693 vengono invitati a censire nelle rispettive province i «pascoli, coltivi o boschi» di proprietà comune, quelli posseduti da particolari e oppure dati in affitto¹³. Analogamente, nel gennaio 1718 si ricorda al cavaliere Carlo Pavia, intendente della Contea di Nizza, che tra le sue incombenze figura anche la custodia dei boschi presenti nel territorio¹⁴. Negli anni seguenti, come testimoniano le diverse edizioni delle *Regie Costituzioni*, la silloge legislativa emanata per la prima volta nel 1723 da Vittorio Amedeo II, avviene una progressiva presa di coscienza da parte dello stato delle questioni relative alla gestione e al controllo del territorio, di cui gli intendenti diventano in qualche modo i responsabili¹⁵.

Non stupisce quindi che nel marzo 1750 all'intendente di Novara, provincia di nuovo acquisto, venga ordinato di prendere informazioni sul regolamento dei boschi ivi vigente, avendo cura che non vengano tagliati alberi lungo le rive dei corsi d'acqua, né si sradichino «nei siti di montagna e collina ove vi resta pendenza, affinché le acque non possano in occasione di pioggia condurre al basso il terreno e rendere infruttifere dette pendenze». Il funzionario deve inoltre vigilare, perché «si faccia uso discreto degli alberi d'alto fusto, senza permettere tagli in quantità considerabile che ne facessero poi scarseggiare il paese»¹⁶. E ancora, il *Regolamento per*

¹³ Cfr. *Raccolta per ordine di materie delle leggi, cioè editti, patenti, manifesti, ecc. [...] emanate negli Stati di terraferma sino l'8 dicembre 1798 dai Sovrani della Real Casa di Savoia, compilata dall'avvocato Felice Amato Duboin*, Torino 1826-1869, t. 31, XI, p. 15, istruzioni del 17 luglio 1693. Da ora in poi l'opera sarà citata come DUBOIN, con l'indicazione del tomo e della pagina. Sull'importanza storica della raccolta cfr. T. COUZIN, *Contribution piémontaise à la genèse de l'État italien. L'historicité de la "Raccolta per ordine di materie delle leggi [...]"*, in «Bollettino Storico Bibliografico Subalpino», CVI (2008), pp. 101-120.

¹⁴ Ivi, p. 49, istruzioni del 9 gennaio 1718. Sul personaggio cfr. A. MANNO, *Il patriziato subalpino. Notizie di fatto storiche, genealogiche, feudali ed araldiche desunte da documenti*, Firenze 1895-1906, 2 voll. a stampa e 27 dattiloscritti, *ad vocem*. H. COSTAMAGNA, *L'Intendance de Nice et ses crises (1688-1722)*, in «Cahiers de la Méditerranée», 74 (2007), pp. 17-27. L'intendenza nizzarda fu una delle prime ad essere costituita e funzionò in un certo senso da laboratorio per testare sul territorio l'impatto del nuovo modello amministrativo. Alla sua guida nei primi anni fu nominato anche un personaggio di spicco della burocrazia sabauda come Pierre Mellarède (cfr. P. MERLIN, *Un savoiano alla pace di Utrecht. Pierre Mellarède tra diritto, diplomazia e politica*, in *I trattati di Utrecht*, cit., pp. 157-170).

¹⁵ Sui lavori di compilazione della raccolta e delle sue edizioni successive è ancora oggi fondamentale M.E. VIORA, *Le Costituzioni piemontesi*, Savigliano 1986, ristampa anastatica della prima ed. 1927.

¹⁶ DUBOIN, t. XI, p. 183, istruzioni del 24 marzo 1750.

l'amministrazione dei pubblici del 1775, il documento che alla vigilia della crisi dell'Antico Regime fissava le regole per il governo dei comuni piemontesi, dava ai Consigli comunali precise indicazioni da seguire nei «tagli dei boschi» onde prevenire «nei siti, dove possono facilmente, attesa la qualità del clima o natura infida del suolo, succedere le cadute di terreno, dette volgarmente valanche (*sic*)»¹⁷. Qualche anno più tardi nel *Règlement pour le duché d'Aoste* il titolo dodicesimo imponeva alle comunità di provvedere «à l'importante conservation des forêts»¹⁸.

In effetti, non si trattava ancora di un interesse consapevole e specifico per le problematiche degli ambienti boschivi, quanto un'esigenza legata ad una necessità più urgente, figlia di una concezione economica di tipo mercantile, che mirava alla buona conservazione e manutenzione delle strade e delle vie di comunicazione a fini commerciali¹⁹. In questo senso l'attenzione del legislatore era stata precoce, basti ricordare che già nel 1649 il giovane duca Carlo Emanuele II, da poco salito al potere, emanava provvedimenti per la manutenzione delle strade che da Nizza portavano a Borgo San Dalmazzo «si per la condotta de' Sali della nostra general Gabella, che per il sostentamento dei Commerci»²⁰. Nei decenni seguenti l'intervento dello stato si accentuò, come prova anche la normativa relativa ai corsi d'acqua (fiumi e torrenti) che adesso prenderemo in esame.

3. Il controllo dell'acqua

Nel 1770 un titolo specifico della nuova edizione delle *Regie Costituzioni* recitava «Dei fiumi e torrenti», segno che l'attenzione del legislatore a riguardo era ormai matura²¹. In precedenza i Savoia erano intervenuti ben

¹⁷ Ivi, p. 556, editto del 6 giugno 1775.

¹⁸ Ivi, p. 728, 7 ottobre 1783.

¹⁹ Per un inquadramento generale cfr. M. L. STURANI, *Inerzie e flessibilità: organizzazione ed evoluzione della rete viaria sabauda nei territori "di qua dai monti" (1563-1796)*, in «Bollettino Storico Bibliografico Subalpino», LXXXVIII (1990), pp. 455-512. Per un primo approccio al problema si veda B. SIGNORELLI, *Acque, strade e ponti in Sabaudia dall'Ancien Régime all'Unità. Schede per una storia da fare*, in «Studi Piemontesi», XIII (1984), pp. 165-180.

²⁰ *Editti antichi e nuovi*, cit., p. 709, ordine del 5 febbraio 1649.

²¹ Riprendo qui di seguito alcune osservazioni fatte nell'intervento *Controllo dell'acqua, sfruttamento ambientale e conflitti sociali: il caso del Piemonte moderno*, tenuto insieme a Blythe Alice Raviola e presentato in occasione del Convegno *Anthropo sceneries. Ecologies, landscapes and stories/Anthroposcenari. Ecologie, paesaggi, storie*, Torino 30-31 maggio 2017. Dal momento che non ho potuto partecipare alla pubblicazione degli Atti, le pagine seguenti sono inedite e riguardano soltanto la parte della relazione che in quell'occasione era stata presentata dal sottoscritto.

poco in questa materia, limitandosi a creare effimeri organi di controllo, che lasciavano però alle comunità l'oneroso compito della conservazione e manutenzione dei corsi d'acqua. Nel 1577 Emanuele Filiberto, rispondendo ad esigenze di carattere economico e fiscale, legate ad un impegnativo progetto come quello del «Naviglio del duca» o Bealera di Bra, aveva istituito il Magistrato delle Acque, destinato però a cadere ben presto nel dimenticatoio²².

Quasi cinquant'anni dopo il successore Carlo Emanuele I nominava un «Referendario, Giudice et Conservatore nostro ordinario di tutte le acque, dei fiumi, torrenti, navillii, bealere et di qualsivoglia altra sorta di acqua che sia o possa essere nelli nostri Stati di qua dei monti», la cui sorte non fu molto diversa da quella del sopracitato Magistrato²³. In effetti, il governo delle acque veniva considerato tutt'uno con quello delle strade e dei ponti, spesso danneggiati da esondazioni e piene. Così sempre Carlo Emanuele nel 1607 aveva eletto un giudice e conservatore generale delle strade, per sovrintendere alle «riparazioni et bonificazioni di esse» e nel 1617 un altro per la contea di Nizza e la città di Oneglia, col compito di provvedere alla riparazione di «passi et porti» e con autorità su tutte «le strade et acque delle Vicarie di Nizza, Sospello, Poggetto et Barcellonetta et delle valli di Oneglia»²⁴. In quasi tutti i casi considerati però gli eletti erano personaggi in vista della corte, della magistratura o della burocrazia, per i quali la concessione dell'ufficio sembra essere più una forma di prebenda che non un'effettiva forma di reclutamento di personale competente.

Come al solito bisogna aspettare il Settecento per assistere ad un cambiamento. Era comunque sempre l'interesse alla salvaguardia delle vie di transito a suscitare l'intervento delle autorità sabaude. Fin dall'inizio del secolo le istruzioni per l'intendente della Savoia Joseph Ressay prescrivevano di riparare «chemins et ponts qui sont sur la grande route depuis le Montcenis jusques au pont de Bonvoisin»²⁵. Si trattava della strada che da secoli collegava il Piemonte con la Francia e la Borgogna, consentendo il passaggio di uomini e merci.

In seguito le *Regie Costituzioni* inserirono definitivamente la riparazione di fiumi e strade tra le competenze degli intendenti. Nell'edizione del 1723 veniva fatto loro obbligo di dare «gli ordini necessari, perché si riparino a

²² Cfr. DUBOIN, t. V, p. 1800, patenti del 15 agosto 1577. A proposito di veda P. MERLIN, *Le canalizzazioni nella politica di Emanuele Filiberto*, in «Bollettino della Società per gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici della Provincia di Cuneo», 96 (1987), pp. 27-35.

²³ Cfr. DUBOIN, t. V, p. 1801, patenti del 20 ottobre 1622.

²⁴ Ivi, pp. 1216-1220, patenti del 25 settembre 1607 ed editto del 12 giugno 1617.

²⁵ DUBOIN, t. XI, istruzioni del 4 dicembre 1700.

tempo le corrosioni dei fiumi e che i ponti e le strade siano mantenute in buono stato», mentre nel 1729 l'autorità dei funzionari veniva ampliata in merito a «tutte le differenze che verteranno tra Comunità e Particolari per corrosioni o alluvioni» in modo che «si riparino a tempo le corrosioni dei fiumi», costringendo «alla restaurazione e mantenimento loro tutti quelli, che ne sentono l'utilità»²⁶.

Nell'opera di vigilanza venivano coinvolti anche altri ufficiali, come giudici, castellani e balivi, che dovevano sorvegliare «alla conservazione delle strade e ponti», ispezionandoli due volte all'anno, a marzo e settembre, in concomitanza con l'inizio della stagione delle piogge primaverili e autunnali. Essi avevano altresì licenza di multare i proprietari di terreni attigui alle strade «che non avranno mantenuti i fossi o ripari in buono stato»²⁷. Ancora fresca, nel 1729, doveva essere la memoria dell'alluvione che l'anno precedente aveva interessato la valle di Susa; una circostanza non certo rara, visto che nel 1733 un evento del genere, sia pur meno calamitoso, colpiva pure Torino²⁸.

La normativa che riguardava strade e fiumi era uguale per tutti i domini di uno stato composito come quello sabauda e non è esagerazione affermare che in tale ambito il governo centrale riuscì a raggiungere un'uniformità, che non venne raggiunta in altri settori dell'amministrazione. Così nel 1729 all'intendente di Alessandria, provincia annessa soltanto da una ventina d'anni, spettava «la cognizione per le riparazioni delle strade e per la riparazione e restaurazione delle corrosioni»; stesso compito che aveva il suo collega che amministrava la Savoia, culla della dinastia, al quale nel 1733 veniva ordinato di curare in modo particolare «les grandes routes» che collegavano Francia e Italia. Era «essentiel de maintenir en très-bon état les grands chemins pour la facilité du commerce et pour maintenir un passage considérable dans les états de Savoye», perciò il funzionario doveva dedicare tutti i suoi sforzi «pour que lesdits chemins soient toujours entretenus en très-bon état et que les ponts soient aussy entretenus par ceux à qui il appartient»²⁹.

Il salto di qualità avvenne però negli anni a cavaliere tra le guerre di Successione polacca ed austriaca, in cui il novello Regno di Sardegna fu im-

²⁶ DUBOIN, t. V, p. 1235, 20 febbraio 1723 e p. 1238, 21 luglio 1729.

²⁷ Ivi, p. 1238.

²⁸ A riguardo si veda A. BOGGE, *L'alluvione del 1728 in Val Susa*, in «Studi Piemontesi», 1975, n. 2, pp. 379-396. DUBOIN, t. V, p. 1481, ordine regio del 28 maggio 1733, che prescrive al vicario di Torino di riparare la bealera del Martinetto «massime nella corrente escrescenza dei fiumi».

²⁹ DUBOIN, t. XI, p. 93, istruzioni del 18 marzo 1733.

pegnato sulla scena europea al pari delle maggiori potenze continentali³⁰. Le crescenti esigenze finanziarie per sostenere lo sforzo bellico, resero necessaria una migliore organizzazione amministrativa, stimolando la volontà di conoscere in maniera più dettagliata le risorse economiche e demografiche del territorio. Non è un caso che proprio in questo periodo prenda avvio, almeno a livello di intenzioni e preparazione, la grande inchiesta promossa nel 1742 dal generale delle finanze De Gregori, che porterà negli anni seguenti alla stesura da parte degli intendenti di numerose relazioni, che ancor oggi sono una fonte preziosa per lo studio del Piemonte settecentesco³¹.

Nelle disposizioni inviate allora, i funzionari dovevano far sì che le comunità fornissero «uno stato fedele delle acque dei loro rispettivi territorij, con espressione a quali usi inservino, se ve ne siano alcune quali vadano infruttuose, da qual causa ciò proceda, quali siano i mezzi per ottenere che dette acque venissero utilmente impiegate e con giustizia ripartite [...] e senza ometter di ben vigilare che dai Sindaci si facciano in ordine a dette acque le visite prescritte dalle Regie Costituzioni»³². Agli intendenti veniva inoltre demandato il controllo sullo stato di manutenzione di strade, ponti, fiumi e torrenti³³.

La conclusione della guerra di Successione austriaca nel 1748, segnò l'inizio di un periodo di pace per il Regno di Sardegna, destinato a durare fino alla Rivoluzione francese e che fu caratterizzato nella prima parte da quello che è stato definito «il buon governo boginiano», ovvero dall'azione riformatrice di Giovanni Battista Lorenzo Bogino, segretario di Stato per la Guerra e vero e proprio primo ministro di Carlo Emanuele III³⁴. Tale con-

³⁰ A proposito si veda G. RICUPERATI, *Il Settecento*, in MERLIN, ROSSO, SYMCOX, RICUPERATI, *Il Piemonte sabauda*, cit., pp. 471-514. Il contributo di Ricuperati, di ampie proporzioni, è stato pubblicato in modo autonomo: ID., *Lo Stato sabauda del Settecento. Dal trionfo delle burocrazie alla crisi d'antico regime*, Torino 2001.

³¹ Cfr. *ivi*, pp. 528-543. Alcune relazioni erano già state scritte dai primi intendenti durante il governo di Vittorio Amedeo II (cfr. P. L. MALAUSSÉNA, *Un intendant dans la Comté de Nice au XVIIIe siècle*. Pierre Mellarède, in «Nice historique», LXV (1966), pp. 65-93. ID., *L'intendance de Pierre Mellarède dans la Comté de Nice (1699-1702)*, in «Cahiers de la Méditerranée», XII (1979), pp. 19-26). Altre sono state pubblicate e commentate in anni recenti: si veda *Descrizione della Provincia di Mondovì. Relazione dell'intendente Corvesy, 1753*, a c. di G. COMINO, Mondovì 2003. «*Il più acurato intendente*». *Giuseppe Amedeo Corte di Bonvicino e la Relazione dello stato economico politico dell'Astegiana del 1786*, a c. di B.A. RAVIOLA, Torino 2004.

³² DUBOIN, t. XI, p. 121, istruzioni del 15 giugno 1742.

³³ *Ivi*, p. 123, istruzioni del 16 maggio 1746.

³⁴ Sulla figura del potente uomo di Stato si veda il profilo curato da G. QUAZZA nel *Dizionario Biografico degli Italiani*, XI, 1969, pp. 183-189, ma soprattutto le pagine a lui dedicate in RICUPERATI, *Il Settecento*, cit.

giuntura favorì il perfezionamento del sistema amministrativo e segnò un ulteriore passo in avanti nella conoscenza delle specificità delle singole provincie. Nel 1750 il governo centrale ribadì che all'intendente spettava «l'ordinare che si riparino a tempo le corrosioni dei fiumi e dei torrenti; tali riparazioni, come interessanti la conservazione dei beni e del registro, devono essere eseguite con prontezza, e la spesa delle medesime ripartita sopra tutti quelli che ne sentono l'utilità». Gli ufficiali periferici avevano l'obbligo di monitorare i corsi d'acqua «per esaminare non solo se si osserva il disposto delle Regie Costituzioni in riguardo il piantamento degli alberi nelle loro ripe, ma anche se si trascurano i necessarij ripari per la conservazione dei beni minacciati di corrosione»³⁵.

Rimaneva comunque la volontà di conoscere in maniera dettagliata le singole realtà locali, così per esempio venivano date disposizioni particolari agli intendenti di Alba, Asti, Mondovì e Acqui, nelle cui provincie erano comprese le Langhe, dal momento che «Le terre delle Langhe [...] regolandosi fra di loro in differente maniera le une dalle altre, non è possibile il darle una accertata istruzione per fissarne l'amministrazione, se prima non si hanno delle precise notizie delle loro forze, popolazione, commercio, usanze et altre circostanze, dalle quali dipende il proporre piuttosto un metodo che un altro con cui dirigerle»³⁶.

Le autorità sabaude acquisirono mano a mano la percezione che il governo delle acque aveva un legame diretto con la conservazione delle risorse del territorio. Anche se l'ottica non era certo quella ecologica, per altro anacronistica, dati i tempi, e nasceva da motivi fiscali, verso la metà del secolo si era affermata la consapevolezza che acque e strade costituivano un patrimonio che non riguardava solo i singoli, bensì l'intera collettività locale e lo stato in generale. Nel 1756 l'intendente di Savoia veniva invitato a sorvegliare la condizione di ponti e strade della sua provincia, specie di quelle che conducevano «de France et de Genève en Italie», perché «l'entretien des grands chemins en bon état est un object de conséquence en Savoie pour le service du public et pour l'intérêt des particuliers»³⁷.

Vent'anni dopo nuove istruzioni per gli intendenti ribadivano che «le grosse piene dei fiumi e dei torrenti, diminuendo la sostanza dei fondi particolari, vengono in conseguenza a diminuire altresì la massa del registro; egli è perciò l'interesse del comune e del privato di andare all'incontro delle loro eruzioni ed ove non sia stato possibile prevenirle, di ripararne almeno

³⁵ DUBOIN, t. XI, p. 142 sgg. istruzioni del 7 marzo 1750.

³⁶ Ivi, p. 177.

³⁷ Ivi, p. 215, istruzioni del 6 luglio 1756.

il danno cagionato». Il funzionario preposto doveva informarsi del «corso dei fiumi e dei torrenti dei varii territori», vigilando «relativamente al piantamento degli alberi lungo le rive di quelli». Inoltre, «succedendo l'eruzione di qualche fiume o torrente», la comunità interessata aveva l'obbligo di trasmettere prontamente la notizia di quanto accaduto all'Intendenza³⁸.

Nel 1775 il *Regolamento per l'amministrazione dei pubblici*, sanciva in modo definitivo la responsabilità delle comunità in merito alla tutela del territorio, decretando che gli amministratori locali «nei territorij nei quali discorrono fiumi o torrenti, dovranno in adempimento dell'obbligo loro ingiunto vegliare e far vegliare, che per qualsivoglia causa o pretesto, anche di pesca, non sia mai alterato, divertito o ritardato il corso delle acque, specialmente con opere manofatte, né vengano sradicati o abbruciati i ceppi o recise le piante che ne sostengono le ripe, anzi sarà loro cura di procurare in luogo di esse la surrogazione alle mancanti o il piantamento ove non ne esista»³⁹.

Nel frattempo lo stato si era inserito anche nel controllo delle pratiche economiche comunitarie legate all'uso dell'acqua, come ad esempio la consuetudine di coltivare gli isolotti asciutti che si formavano negli alvei e nelle anse dei fiumi e che costituivano un'importante integrazione all'economia agricola. Nel 1764 per esempio, il conte Vincenzo Beraudo di Pralormo venne incaricato di sovrintendere all'esecuzione del nuovo inalveamento del Po nei territori di Casalgrasso, Lombriasco, Carmagnola e Carignano. Soltanto alla fine dei lavori, un anno dopo, il Consiglio comunale di Carmagnola ebbe la possibilità di chiedere che «i siti del vecchio alveo abbandonato» fossero adibiti a coltura⁴⁰. Anche la pesca venne sottoposta a regolamentazione: nell'ottobre 1767 Carlo Emanuele III emanò un editto che dettava precise norme per la pesca nei fiumi e torrenti, mentre nell'agosto 1784 vennero impartite disposizioni per rimuovere le «chiuse, traverse ed ogni altra opera pescareccia di simile natura», che impedivano la navigazione sul Ticino, corso d'acqua che segnava il confine tra il regno e la Lombardia⁴¹.

³⁸ Ivi, p. 229, istruzioni de primo dicembre 1775.

³⁹ Ivi, p. 624, istruzioni del 6 giugno 1775.

⁴⁰ DUBOIN, t. IV, p. 1043, istruzioni del 2 febbraio 1764. Sull'attività amministrativa di questo personaggio, che apparteneva ad un'importante famiglia di burocrati, cfr. *Il silenzio e il servizio. Le «Epoche principali della vita» di Vincenzo Sebastiano Beraudo di Pralormo*, a c. di A. MERLOTTI, Torino 2003, pp. 40 sgg.

⁴¹ AST, Corte, *Editti*, m. 36, n. 68, editto del 9 ottobre 1767. DUBOIN, t. V, p. 1273, ordine del 6 agosto 1784.

A livello centrale si affermò in maniera sempre più netta il principio che le acque facevano parte del patrimonio demaniale e il loro utilizzo doveva essere regolamentato e sottratto allo sfruttamento, magari abusivo, dei privati, anche se quelli che ai governanti sembravano abusivi, erano a volte comportamenti regolati da usi collettivi. Vennero quindi ripristinati organi di controllo, miranti a riaffermare l'autorità sovrana su realtà storicamente importanti quali per esempio la Bealera di Bra e quella di Caluso, di cui furono nominati appositi amministratori⁴².

Particolare attenzione il governo regio riservò a Torino, sia per quanto riguarda il pericolo di eventuali inondazioni, sia per l'incentivazione delle attività industriali che avevano sede nella capitale e che avevano necessità dell'energia rappresentata dalle acque dei fiumi che la attraversavano (Po, Dora, Stura)⁴³. Nel 1767 furono emanati provvedimenti per «ovviare tanto alle corrosioni, dalle quali sono minacciati i territori di questa Città, quanto per dare al fiume Stura quelle direzioni che si stimeranno più convenevoli ed opportune». L'anno seguente, dato lo stato di siccità, le autorità intervennero per impedire che i privati prendessero acqua dalla Dora «per l'irrigamento dei prati», sottraendo così risorse idriche alla capitale. Il vicario di Torino venne dunque incaricato di provvedere, in quanto l'acqua del fiume doveva servire «non solo ai molini di questa Città, ma anche per uso delle fabbriche e per i casi di incendio in essa»⁴⁴. L'intervento statale, tuttavia, non riuscì a risolvere del tutto il problema, visto che nel 1788 fu necessario emanare altri ordini per «ovviare alle perniciose conseguenze che risultano dalle dispersioni delle acque derivanti dal fiume Dora» operate dai privati a danno della Regia fucina di Valdocco⁴⁵.

Nonostante tali inconvenienti, il processo di affermazione del potere sovrano nella gestione delle risorse del territorio continuò, come testimonia l'inserimento di una normativa molto vincolante nel regolamento che riguardava l'unica provincia che fino ad allora era riuscita a conservare una qualche autonomia, cioè la Valle d'Aosta. Il *Règlement pour le duché d'Ao-*

⁴² DUBOIN, t. IV, p. 1038, 17 settembre 1756, patenti di nomina del conte di Bonvicino, collaterale della Camera dei Conti di Torino a giudice della Bealera di Bra. P. 1047, 7 agosto 1767, patenti di nomina del conte di Monasterolo a giudice della Bealera di Caluso. P. 1050, 20 marzo 1787, patenti di nomina di Giuseppe Luigi Cappa, collaterale della Camera dei Conti di Torino a conservatore della Bealera di Caluso.

⁴³ Sull'utilizzo di questo sussidio energetico, cfr. MALANIMA, *Economia preindustriale*, cit, pp. 62-75.

⁴⁴ DUBOIN, t. V, p. 1569, ordine del 28 luglio 1768. Su questi aspetti, cfr. *Acque, ruote e mulini a Torino*, a c. di G. BRACCO, Torino 1988, 2 voll.

⁴⁵ DUBOIN, t. IV, p. 1055, ordine del 25 gennaio 1788.

ste, che nell'ottobre 1783 stabiliva le nuove linee dell'amministrazione sabauda, conteneva titoli specifici come *Des chemins*, *Des rivières et torrents* e *Des bois et forêts*. Nel primo veniva ribadita l'importanza della manutenzione della grande via storica, vale a dire la «grande route de ce duché», che da Pont Saint Martin andava ad Aosta e da qui si divideva in due direzioni «tendentes l'une au grand, l'autre au petit Saint Bernard». Alle comunità, come abbiamo già detto, veniva fatto obbligo di vigilare «à l'importante conservation des forêts» e di monitorare lo stato dei corsi d'acqua. A tale proposito il legislatore affermava un importante principio, che in un certo senso sintetizzava il processo storico che si era fin lì realizzato e che in qualche modo anticipava, sia pur in embrione, anche una sensibilità più moderna, notando che «rien n'était plus important que la conservation du territoire», considerato ora un bene non più privato, ma pubblico⁴⁶.

⁴⁶ DUBOIN, t. XI, p. 689, regolamento del 7 ottobre 1783.